



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino

Decreto rettorale n. 3588 del 15/04/2014

Oggetto: REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ "ERASMUS"

IL RETTORE

VISTA la Legge del 09/05/1989 n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia e s.m.i.;

VISTA la Legge del 30/12/2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 213 del 22/03/2006;

VISTA la comunicazione n. 29407-LA-1-2014-1-IT-E4AKAI-ECHE della Commissione Europea dell'11/12/2013 con la quale viene assegnata l'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) all'Università degli Studi di Torino;

VISTO il D.R. n. 7107 del 10/12/2012 con il quale è stato modificato il precedente Regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus;

CONSIDERATO che la Commissione Erasmus di Ateneo, nella seduta del 22/01/2014, ha deliberato di proporre alcune modifiche al Regolamento in vigore al fine di recepire i cambiamenti dettati dall'entrata in vigore del nuovo programma europeo Erasmus+ in sostituzione del precedente programma LLP, nonché di adeguare il Regolamento alle disposizioni statutarie in materia di gestione dei servizi legati alla mobilità internazionale a seguito dell'attivazione delle Scuole;

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2014, n°3/2014/VI/1 e del Senato Accademico dell'11/04/2014 n. 9/2014/IV/3, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus dell'Università degli Studi di Torino;

DECRETA

E' emanato il Regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

IL RETTORE
(Prof. Gianmaria Ajani)

Visto: Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
(Dott. Massimo Bruno)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ "ERASMUS"

Titolo I - FINALITÀ ED ORGANISMI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le attività di mobilità internazionale svolte in collaborazione con Università di Paesi europei ed extra-europei titolari di "Erasmus Charter for Higher Education" (ECHE), con le quali l'Università degli Studi di Torino abbia accordi di cooperazione.

Nell'ambito del programma Erasmus+, la regolamentazione di tutte le attività di mobilità risponde alla normativa europea di riferimento e alle eventuali disposizioni specifiche dell'Agenzia Nazionale italiana cui si fa rinvio e che sono vincolanti in conseguenza dell'adesione dell'Ateneo all' "Accordo per la mobilità Erasmus nell'ambito del programma Erasmus+" relativo alla gestione della mobilità e comprensivo degli allegati applicativi.

Per quanto non espressamente disciplinato e per eventuali disposizioni specifiche e integrative di Ateneo, le linee guida vengono stabilite dalla Commissione Erasmus di Ateneo.

Art. 2 - Rappresentanti Istituzionali, Commissione Erasmus di Ateneo e relative competenze

Delegato Istituzionale Erasmus: il delegato istituzionale di Ateneo è nominato dal Rettore ed ha il compito di coordinare la Commissione Erasmus di Ateneo.

Delegati delle Scuole e dei Dipartimenti cui fanno capo le attività legate alla mobilità internazionale Erasmus: i delegati vengono nominati direttamente dal Direttore della Struttura di riferimento ed hanno il compito di coordinare l'attività del programma all'interno della struttura di appartenenza e di farsi portavoce delle linee politiche e organizzative stabilite dalla Commissione Erasmus di Ateneo.

Delegati degli studenti: vengono nominati dal Consiglio degli Studenti e si fanno portavoce, all'interno della Commissione, delle esigenze specifiche degli studenti.

La **Commissione Erasmus di Ateneo** è così composta:

- delegato istituzionale Erasmus (Presidente della Commissione);
- due delegati (di cui uno effettivo e uno supplente, fermo restando che in sede di votazione è riconosciuto un solo voto per ogni struttura) delle strutture cui fanno capo le attività legate alla mobilità internazionale Erasmus, con possibilità di ulteriore delega in caso di assenza di entrambi i membri;
- tre delegati degli studenti.

Partecipano inoltre alle sedute della Commissione:

- direttore della Direzione competente per materia;
- responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione Centrale competente per materia.

Alle riunioni della Commissione può essere invitata dal Presidente a partecipare qualsiasi persona esperta in materia.

Tale Commissione definisce, nel quadro di cui all'art. 1 del presente Regolamento, le indicazioni e le linee guida relative all'intero programma Erasmus con particolare attenzione alle attività didattiche ad



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino

esso connesse. I bandi sono formulati ed emanati dagli uffici competenti alla stregua della normativa rilevante e delle indicazioni e delle linee guida formulate dalla Commissione.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta ne ricorra la necessità ed almeno in occasione dell'emanazione del bando annuale di candidatura per la mobilità Erasmus per studio.

Per la validità delle deliberazioni si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 3 – Organismi operativi e relative competenze

Referente dell'accordo bilaterale

Ogni docente dell'Università di Torino può concordare con un collega di un Ateneo estero, a condizione che l'Ateneo abbia sede in uno dei Paesi eleggibili previsti dal programma, la stesura di un "accordo bilaterale di mobilità" nel quale i due partner devono stabilire di comune accordo l'area didattica, i reciproci flussi e il periodo di mobilità relativi a studenti e docenti.

Dopo aver accertato l'effettiva possibilità per gli studenti di sostenere esami congrui con il piano carriera del proprio corso di laurea, il docente deve fornire agli studenti tutte le informazioni didattiche in suo possesso al fine di agevolare la mobilità degli studenti italiani in partenza e stranieri in arrivo.

Commissioni Erasmus di Scuola/ Dipartimento

Ogni Struttura può nominare una Commissione Erasmus i cui compiti sono i seguenti:

- a) programmare e coordinare gli accordi bilaterali di competenza (studio, placement, mobilità docenti);
- b) definire le regole specifiche di ogni Struttura per la presentazione delle domande al bando Erasmus per studio, i criteri di selezione dei candidati e le altre caratteristiche peculiari;
- c) selezionare le domande di mobilità pervenute;
- d) redigere la graduatoria di merito;
- e) definire le modalità di approvazione del learning agreement per gli studenti outgoing;
- f) valutare il learning agreement degli studenti incoming e autorizzare la loro permanenza presso il nostro Ateneo.

Le attività sopramenzionate potranno essere liberamente ripartite tra Scuole e Dipartimenti. Di tale ripartizione viene data comunicazione nella prima seduta annuale della Commissione Erasmus di Ateneo. Nel caso in cui la Struttura non nomini una Commissione Erasmus interna alla medesima, le competenze sopra descritte sono di pertinenza dei Delegati Erasmus di cui all'art. 2.

Art. 4 - Paesi partecipanti

Possono prendere parte al programma di mobilità, sulla base degli specifici requisiti richiesti, tutte le Università dei Paesi previsti dal programma Erasmus+.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino

Titolo II - MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI

Art. 5 – Mobilità studenti outgoing

Le modalità e tempistiche di candidatura, le procedure di partecipazione alla mobilità Erasmus e quelle di riconoscimento delle attività svolte all'estero sono disciplinate da apposito bando annuale e dalle relative istruzioni pubblicati sul Portale di Ateneo.

Il Corso di Studi è competente per il riconoscimento delle attività svolte all'estero (corsi, tesi, tirocinio), mentre le Segreterie Studenti sono incaricate della registrazione di quanto deliberato con riferimento alla carriera dello studente.

Art.6 – Mobilità studenti incoming

Lo studente internazionale vincitore di una mobilità Erasmus presso l'Università di Torino deve espletare le procedure stabilite dagli uffici e approvate dalla Commissione Erasmus e seguire le relative istruzioni pubblicate sul Portale di Ateneo.

Art. 7 – Mobilità docenti per insegnamento

I docenti possono svolgere un periodo di insegnamento all'estero nell'ambito del programma Erasmus quale opportunità di aggiornamento e crescita professionale.

Le modalità di partecipazione sono stabilite dalla Commissione Erasmus nel più ampio quadro della normativa rilevante e degli accordi vigenti. Le procedure relative al periodo di mobilità sono disciplinate dalle relative istruzioni pubblicate sul Portale di Ateneo.

Titolo III – NORME FINALI

Art. 8 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.